



## Organi di Giustizia

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 18/15

Dec. n. 4/16

Il giorno 19 febbraio 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

### DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 6 novembre 2015, nei confronti di:

**BARBERO Giorgio**, nato il 6.4.1960 ad Alba (CN) ed ivi residente alla Via Padre Girotti n. 15/1, tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "100 TORRI ALBA" (del quale è il VICE PRESIDENTE), con tessera n. 15011451 e licenza n. G00755; tesserato 2016 con il M.C. "100 TORRI ALBA" (del quale è il VICE PRESIDENTE), con tessera n. 16009178;

incolpato di:

*«violazione dell' art. 11 (illecito sportivo) del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 18 ottobre 2015, alle ore 10,29, sul tracciato di gara in località Portoferraio (LI), durante il giro unico della terza giornata della gara di Enduro d'Epoca, denominata "ITDE 2015 Isola d'Elba Revival", sostituiva SANDRI Alessandro alla guida del proprio motociclo (recante il numero di gara 114), utilizzando il tagliando del SANDRI per il ritiro del mezzo al parco chiuso, e disputava parte della gara abbandonando il tracciato allorquando ha capito di essere stato scoperto».*

#### Premessa

#### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la citata segnalazione della Procura Federale;  
- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione a firma del Commissario di Gara delegato Mario TENAGLIA, la comunicazione del D.d.G. Paolo BURATTI, nonché la segnalazione dell'U.P. Massimo SIRONI;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo che ne venisse dato contestuale avviso al predetto BARBERO, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il termine del 10.2.2016, eventuali memorie difensive e documenti. L'incolpato inoltrava, quindi, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva acquisita agli atti di ufficio di codesto procedimento.

Ciò premesso, **il Giudice Sportivo Nazionale,**

#### OSSERVA

I. L'esame della documentazione allegata alla segnalazione del Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto a Portoferraio (Li) il 18 ottobre 2015, in occasione del giro unico della gara di Enduro d'Epoca, denominata "ITDE 2015 Isola d'Elba Revival" depone per una dichiarazione di responsabilità del signor Giorgio BARBERO, in ordine ai fatti lui contestati in questa sede. Tali contestazioni, invero,

molto gravi, non appaiono affatto smentite dalle dichiarazioni dell'odierno incolpato contenute nella memoria difensiva pervenuta il 9.2.2016, che, appunto, sono sfornite di qualsiasi riscontro probatorio. Difatti, esse collidono con il contenuto degli atti ufficiali di gara (atti che, è doveroso ribadirlo, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti) che, al contrario, riferiscono di accadimenti del tutto differenti rispetto alla versione fornita dal BARBERO.

In ogni caso, qualunque sia stato il motivo che ha indotto il pilota licenziato Alessandro SANDRI (incolpato in altro e separato procedimento) ad affidare la propria motocicletta – contrassegnata col n. 114 e con cui esso SANDRI avrebbe dovuto partecipare alla gara di Portoferraio del 18.10.2015, il BARBERO non poteva affatto sentirsi autorizzato dal medesimo SANDRI (ammesso e non concesso che la “autorizzazione” di questi potesse velare qualcosa) a “provare” il percorso di gara al suo posto. Del resto, se, appunto, il benessere del pilota SANDRI avesse potuto esentare da responsabilità l'odierno incolpato, questi non avrebbe avuto motivo di dichiarare di aver “ceduto” ad una “tentazione” (v. memoria difensiva del 9.2.2016), essendo ben consapevole del comportamento antisportivo e, quindi, vietato, posto in essere. Tale condotta non può affatto essere giustificato dalle allegazioni difensive del BARBERO, anche perché si tratta di una condotta perpetrata con coscienza e volontà da parte di un tesserato e licenziato di vecchia data.

II. Alla stregua delle considerazioni appena esposte, è fin troppo evidente la condotta antisportiva posta in essere dall'incolpato, che, contrariamente a quanto assunto nella memoria difensiva del 9.2.2016, ha, ad ogni modo, tentato di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara (e questo anche indipendentemente dai risultati contenuti nelle relative classifiche) sostituendosi ad altro pilota tesserato e licenziato, Alessandro SANDRI, alla guida della moto di questi, iscritta alla gara di Portoferraio del 18.10.2015 col n. 114: correttamente, pertanto, il P.F. ha contestato al BARBERO la violazione dell'art. 11 R.d.G., che prevede il cosiddetto “illecito sportivo”.

Pertanto, come già anticipato, l'incolpato BARBERO va ritenuto responsabile dell'illecito contestatogli, che, per le modalità con cui esso è stato perpetrato e per le

insensate difese approntate da un pilota licenziato e di esperienza come l'incolpato, per giustificarlo, deve essere sanzionato con il cumulo delle sanzioni ai sensi dell'art. 42.1 R.d.G., del ritiro della tessera federale per anni 1 (uno), con fine pena per il 19 febbraio 2017, nonché del ritiro della licenza per anni 1 (uno), secondo quanto disposto dall'art. 29 R.d.G., con fine pena per il 19 febbraio 2017, tenuto conto che la pena base di anni 1 e mesi 6 è stata diminuita per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 45.2 R.d.G., attesa la incensuratezza dell'incolpato ed i segni di resipiscenza, in ogni caso, manifestati.

**P.Q.M.**


il **Giudice Sportivo Nazionale**, letti gli artt. 1, 11, 29 ed 80 del R.d.G., dichiara:

**BARBERO Giorgio**, nato il 6.4.1960 ad Alba (CN) ed ivi residente alla Via Padre Girotti n. 15/1, tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "100 TORRI ALBA" (del quale è il VICE PRESIDENTE), con tessera n. 15011451 e licenza n. G00755; tesserato 2016 con il M.C. "100 TORRI ALBA" (del quale è il VICE PRESIDENTE), con tessera n. 16009178;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera federale per anni 1, con fine pena per il 19 febbraio 2017 ed il ritiro della licenza per anni 1, con fine pena per il 19 febbraio 2017.

Depositata il 19 febbraio 2016

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)  


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Barbero Giorgio;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;

- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Epoca Sport F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Piemonte;
- Moto Club di appartenenza del medesimo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.